



# 2020

## ***Nota integrativa al Bilancio***

Principio Contabile n.1  
Punto 9.11:  
*analisi delle entrate  
analisi delle spese  
avanzo-disavanzo e fondi  
pareggio di bilancio  
partecipazioni*

Comune di Niscemi (CL)

## PREMESSA

Signori Consiglieri,

il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “*Nota Integrativa al bilancio di previsione*” 2020 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

## IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011);

Si ricorda a riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile, i modelli di bilancio e le modalità di rappresentazione dei fatti aziendali degli enti locali, si aggiungono quelle apportate dalla legge di bilancio.

Il documento così costruito e portato all'attenzione dell'organo consiliare sintetizza, in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel "documento di indirizzi" in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.

D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011):

*"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.*

*Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.*

*L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente."*

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011, quali:

- **l'annualità**, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;
- **l'unità**, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;
- **l'universalità**, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;
- **l'integrità**, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;
- **la veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;
- **la significatività e rilevanza**, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;
- **la flessibilità**, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;
- **la congruità**, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- **la prudenza**, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- **la coerenza interna**, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;
- **la coerenza esterna**, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, e le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;
- **la continuità e la costanza**, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;
- **la comparabilità e la verificabilità**, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali;
- **la neutralità**, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **la pubblicità**, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;
- **l'equilibrio di bilancio**, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;
- **la competenza finanziaria**, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **la competenza economica**, per cui le operazioni devono essere rilevate contabilmente ed attribuite all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

- **la prevalenza della sostanza sulla forma**, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2020 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2021 e 2022 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

#### LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTRATE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020	SPESE	CASSA 2020	COMPETENZA 2020
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	165.063,00				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		202.717,21
Fondo pluriennale vincolato		1.925.424,64			
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.658.328,46	9.414.267,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	23.918.129,10	16.412.756,25
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	6.172.922,22	5.523.029,39			
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	2.201.337,55	1.575.587,18	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	59.796.902,72	58.027.231,38
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	58.329.793,61	56.261.806,74	- di cui fondo pluriennale vincolato		1.925.424,64
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>91.527.444,84</b>	<b>74.700.114,95</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>83.715.031,82</b>	<b>74.642.704,84</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	2.247.453,06	2.247.453,06	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	2.304.863,17	2.304.863,17
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	19.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.751.046,61	19.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.546.493,07	8.610.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	10.890.266,38	8.610.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>31.793.946,13</b>	<b>29.857.453,06</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>33.946.176,16</b>	<b>29.914.863,17</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>123.321.390,97</b>	<b>104.557.568,01</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>117.661.207,98</b>	<b>104.557.568,01</b>
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	5.660.182,99				

#### LE PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	SPESE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	227.217,70	269.108,34
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.077.767,00	10.064.584,00	<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	14.432.093,61	13.585.519,29
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	3.226.406,46	2.386.775,25			
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	1.504.339,00	1.527.239,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	28.902.906,38	17.805.757,59
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	29.040.821,48	17.943.642,69	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>43.849.333,94</b>	<b>31.922.240,94</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>43.562.217,69</b>	<b>31.660.385,22</b>

<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	287.116,25	261.855,72
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	19.000.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	19.000.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	7.310.000,00	7.310.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	7.310.000,00	7.310.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>26.310.000,00</b>	<b>26.310.000,00</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>26.597.116,25</b>	<b>26.571.855,72</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>70.159.333,94</b>	<b>58.232.240,94</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>70.159.333,94</b>	<b>58.232.240,94</b>

# PRIMA PARTE



## ANALISI DELLE ENTRATE

## 1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'ente locale è chiamato a soddisfare i bisogni della collettività attraverso l'erogazione di servizi: a tal fine le risorse a disposizione per assicurare il funzionamento stesso dell'ente e la domanda di servizi pubblici provengono dal prelievo tributario, dai trasferimenti di altri enti, siano essi pubblici o privati, dalla vendita di beni e servizi. La richiesta di opere e interventi infrastrutturali è soddisfatta anche ricorrendo all'indebitamento o a vendite di beni del patrimonio.

Si comprende, quindi, come l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento abbia costituito il primo momento dell'attività di programmazione dell'ente finalizzata a reperire la copertura finanziaria necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.

Il primo focus oggetto di approfondimento da parte della nota integrativa riguarderà, pertanto, i criteri di valutazione adottati nella determinazione e nella valutazione delle entrate.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."* (cfr. punto 9.4 del principio contabile n.1 applicato della programmazione)

### 1.1 Analisi per titoli

**Nell'analisi delle entrate lo schema logico seguito per esporre i criteri adottati parte dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) per comprendere non solo come i valori complessivi siano stati determinati ma anche come l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo attraverso il confronto delle previsioni del triennio.**

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

- a) il **"Titolo 1"** comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio, i tributi sono contabilizzati al lordo delle relative spese di riscossione, dei rimborsi fiscali, ecc. salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili. La contabilizzazione al lordo è effettuata, sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti incaricati della riscossione dei tributi, attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa;
- b) il **"Titolo 2"** vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè



ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente. Si tratta di somme erogate non a fronte di controprestazioni seppur vincolate al finanziamento di spese correnti;

- c) il "**Titolo 3**" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi derivanti dalla vendita di beni e dall'erogazione di servizi nonché dalla gestione di beni patrimoniali dell'amministrazione. Il titolo comprende anche le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada;
- d) il "**Titolo 4**" è costituito dalle imposte in conto capitale, quali quelle derivante da sanatorie e condoni edilizi, e dai contributi agli investimenti, ovvero da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento. In questo titolo sono compresi anche i valori delle alienazioni del patrimonio immobiliare e i contributi riscossi per concorso agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione;
- e) il "**Titolo 5**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine erogati a titolo di prestito a terzi;
- f) il "**Titolo 6**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) il "**Titolo 7**" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;
- h) il "**Titolo 9**" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

ENTRATE	2020	2021	2022
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	6.147.417,00	6.810.917,00	6.825.917,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3.266.850,00	3.266.850,00	3.238.667,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>9.414.267,00</b>	<b>10.077.767,00</b>	<b>10.064.584,00</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.523.029,39	3.223.406,46	2.383.775,25
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	3.000,00	3.000,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti</b>	<b>5.523.029,39</b>	<b>3.226.406,46</b>	<b>2.386.775,25</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	834.000,00	742.600,00	745.500,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	71.000,00	71.000,00	91.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	52.000,00	70.000,00	70.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	618.587,18	620.739,00	620.739,00
<b>Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie</b>	<b>1.575.587,18</b>	<b>1.504.339,00</b>	<b>1.527.239,00</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	12.100,24	4.012.039,73	1.012.039,73
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	49.601.955,50	22.563.030,75	14.465.851,96
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.992.963,00	1.895.963,00	1.895.963,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	654.788,00	569.788,00	569.788,00
<b>Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale</b>	<b>56.261.806,74</b>	<b>29.040.821,48</b>	<b>17.943.642,69</b>

<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.247.453,06	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti</b>	<b>2.247.453,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
<b>Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>			
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	3.360.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00
<b>Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>8.610.000,00</b>	<b>7.310.000,00</b>	<b>7.310.000,00</b>

## 1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l'attendibilità delle previsioni di entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle principali voci di entrata del titolo 1 (entrate tributarie) che hanno condotto l'Amministrazione verso la definizione dell'entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2020.

### I.M.U.

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della TARI e dell'IMU. Per quest'ultima, la relativa disciplina è rinvenibile nelle disposizioni dei commi da 739 a 783 della legge di bilancio per il 2020, la n. 160/2019.

L'abitazione principale non è soggetta a tassazione salvo che si tratti di unità abitativa di lusso classificata nelle categorie catastali A/1 – abitazioni di tipo signorile -, A/8 – ville -, A/9 – castelli e palazzi eminenti.

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

L'aliquota di base è pari:

- allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento;
- allo 0,76 per i terreni agricoli e i comuni possono aumentarla, con apposita deliberazione del consiglio comunale, sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- allo 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; i

comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Dal 2022 tale tipologia di fabbricati diventa esente da IMU;

- allo 0,86 per cento, per tutte le altre tipologie di immobili, in primis le aree edificabili, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

In sostituzione della maggiorazione TASI, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Negli anni successivi la maggiorazione TASI può essere solo ridotta, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### Effetti sul bilancio di previsione

Sulla base delle esenzioni e agevolazioni esistenti, è stato quantificato un gettito presunto iscritto in bilancio per un importo pari a €. 2.111.000,00.

### TARI

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione della TARI e dell'IMU. Per di più, nel comma 780 della Legge di bilancio 2020 è stato precisato, inoltre, che restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

Com'è noto il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

La base imponibile del tributo è commisurata:

- nel caso di immobili a destinazione ordinaria, all'80% della superficie catastale dei locali e delle aree,
- nel caso di altre unità immobiliari alla superficie calpestabile.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha redatto il nuovo disciplinare per l'identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente assetto che si basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Dal 2020, pertanto, la valutazione dell'andamento della gestione del servizio è effettuato attraverso i fabbisogni standard.

Anche per il 2020 le tariffe sono state determinate tenendo conto che, in attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali si applica una disposizione di carattere transitorio che prevede, anche nel caso di immobili a destinazione ordinaria, di fare riferimento alla superficie calpestabile. Ne consegue pertanto che anche nel 2020 si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

#### Effetti sul bilancio di previsione

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno

stanziamento di Euro 3.396.417,00

Quest'importo permette una copertura del servizio pari al 100% in ragione del rapporto tra entrate dirette del servizio, che ammontano a euro 3.396.417,00 e le relative spese, pari a euro 3.396.417,00.

### **Addizionale Comunale IRPEF**

Sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020 è pari a €. 710.000,00.

### **TOSAP**

La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate, è stato previsto uno stanziamento di Euro. 140.000,00.

### **Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**

La tassa è determinata da specifica deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 507/93.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 20.000,00.

### **Fondo di solidarietà comunale**

L'importo spettante all'ente è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno e sarà incrementato gradualmente del taglio operato con il decreto Renzi, in modo tale da arrivare all'intera restituzione entro il 2024.

Nel rispetto delle delineate prescrizioni, l'importo previsto per il nostro ente per l'anno 2020 è pari ad euro 3.266.850,00

## **1.3 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2**

Anche per il titolo 2 si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune tipologie di entrata sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi. In particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti, si forniscono le seguenti precisazioni:

### **Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali**

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. *fiscalizzazione dei trasferimenti*). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla *comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet*.

Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti. Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2020
--	--------------

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3.273.782,89
<b>Totale</b>	<b>3.273.782,89</b>

Tra i trasferimenti correnti da amministrazione pubbliche centrali va evidenziato che è stato riportato il contributo TASI attribuito ai comuni sin dal 2015 per compensare della mancanza di gettito i comuni che nel 2013 e nel 2014 avevano stabilito aumenti delle aliquote IMU sull'abitazione principale e che nel 2015, sulla base del nuova Tassa Sui Servizi Indivisibili, non avrebbero potuto ottenere il medesimo gettito dell'anno precedente, visto il tetto imposto alle aliquote massime del nuovo tributo. Le previsioni di entrata prendono a riferimento il decreto del Ministero del 14 marzo 2019 recante "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro per l'anno 2019".

#### Contributi da amministrazioni locali - trasferimenti da parte della regione e di altre amministrazioni locali

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2020
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.249.246,50
<b>Totale</b>	<b>2.249.246,50</b>

### 1.4 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3

#### Entrate da servizi dell'ente

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata. Inoltre, l'analisi sulla redditività dei servizi alla collettività locale può essere gestita direttamente dall'Ente o affidata all'esterno attraverso appalti o esternalizzazioni o affidamenti a società partecipate. Nel Documento Unico di Programmazione specifico approfondimento è stato dato ai servizi pubblici offerti dal comune e alle modalità di gestione: in questa sede approfondiamo i criteri di valutazione seguiti nella stima delle relative entrate.

Tale analisi investe anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.

Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

#### Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente

Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti, le previsioni prendono a base il trend storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza, se è inferiore o superiore rispetto agli anni precedenti. Per la maggior parte dei servizi, infatti, a ottobre si hanno dati definitivi sui potenziali utenti del servizio (numero alunni per refezione scolastica, numero utenti per il trasporto scolastico, numero utenti asili nido ... ) o, comunque, quella che sarà la dinamica della domanda di servizi (la gestione servizi cimiteriali, l'assistenza domiciliare, le residenze sanitarie assistite ... )

La tipologia 100, del titolo, nella nuova riclassificazione, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio. Anche in tal caso, il

Documento unico di Programmazione riporta l'elenco dei beni del patrimonio distinguendo quelli a reddito.

Le principali voci di entrata sono costituite da:

<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tit. 3 - Tip. 100)</b>	<b>Importo 2020</b>
entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi	659.500,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni	174.500,00
<b>Totale</b>	<b>834.000,00</b>

#### **Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente**

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria rimosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Un valore troppo alto degli interessi attivi maturati sulle giacenze dei mutui in corso di ammortamento è sintomo di lentezza nell'esecuzione delle opere pubbliche o di una errata gestione del debito. Una maggiore attenzione alla gestione del debito impone di verificare la possibilità di utilizzare in devoluzione mutui in ammortamento prima di ricorrere a nuovo indebitamento.

A tal fine è bene rammentare che la legge di bilancio per il 2018, Legge n. 205/2017, ha previsto la proroga della sospensione del regime di tesoreria unica fino a tutto il 31.12.2021

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2020 sono costituite da:

<b>Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria (Tit. 3 - Tip. 300)</b>	<b>Importo 2020</b>
altri interessi attivi	52.000,00
<b>Totale</b>	<b>52.000,00</b>

#### **Rimborsi ed altre entrate diverse**

La tipologia 500 presenta una natura residuale .

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2020 sono state stimate sulla base del trend storico e sono costituite da:

<b>Altre entrate correnti (Tit. 3 - Tip. 500)</b>	<b>Importo 2020</b>
altre entrate correnti n.a.c.	524.171,18
rimborsi in entrata	94.416,00
<b>Totale</b>	<b>618.587,18</b>

### **1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4**

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2020, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il

programma triennale dei lavori pubblici.

### Tributi in conto capitale

La tipologia 100 del titolo 4 comprende le imposte da sanatorie e condoni. Nello specifico, l'ufficio urbanistica sulla base delle pratiche da evadere ha presuntivamente determinato i seguenti importi:

Tributi in conto capitale		Importo 2020
imposte da sanatorie e condoni		654.788,00
Totale		654.788,00

### Contributi agli investimenti

La tipologia 200 del titolo 4 comprende i contributi in c/capitale da destinare a spese di investimento da parte di altre amministrazioni pubbliche e da privati così suddivisi:

**I contributi agli investimenti provenienti dallo Stato** iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle formali comunicazioni provenienti dalle amministrazioni centrali (Ministeri).

Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 4 - Tip. 200)		Importo 2020
Contributi da amministrazioni pubbliche centrali		60.714,88
Totale		60.714,80

**I contributi agli investimenti dalla regione** e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni locali (Tit. 4 - Tip. 200)		Importo 2020
contributi e trasferimenti di capitale da amministrazioni locali		23.214.993,00
Totale		23.214.993,00

**I contributi agli investimenti da altri soggetti** sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dai terzi agli uffici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da altri soggetti (Tit. 4 - Tip. 200)		Importo 2020
--	--	--------------

Gli **altri trasferimenti in conto capitale** riguardano entrate in conto capitale ricevute senza obbligo di restituzione per spese diverse da quelle di investimento e, nello specifico erogati per:

- assunzioni di debiti dell'ente da parte di altri soggetti (siano essi privati o pubblici);
- cancellazione di debiti;
- copertura di spese eccezionali o di disavanzi accumulati dall'amministrazione.



Altri trasferimenti in conto capitale (Tit. 4 - Tip. 300)	Importo 2020
altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	49.601.955,50
<b>Totale</b>	<b>49.601.955,50</b>

### Alienazione di beni patrimoniali

I beni dell'ente, ricompresi nella tipologia 400, per i quali si prevede l'alienazione, sono riportati di seguito unitamente al valore stimato dall'Ufficio tecnico comunale.

Detti valori sono stati previsti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali inserito nel Documento Unico di Programmazione e nell'apposita scheda del Programma triennale dei lavori pubblici (anch'esso inserito nel Documento Unico di Programmazione). Alla base del valore iscritto in bilancio vi è apposita perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico.

Alienazione di beni (Tit. 4 - Tip. 400)	Importo 2020
ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	5.992.963,00
<b>Totale</b>	<b>5.992.963,00</b>

### Altre entrate in conto capitale

Nella tipologia 500 rientrano i *"proventi delle concessioni edilizie"* e le relative sanzioni. Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2020.

Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati;
- tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.

Le previsioni per il 2020 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio 2017, Legge n. 232/2016, con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.



La tabella che segue riporta la ripartizione così come proposta nel bilancio 2020:

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	%	Importo 2020
utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	100,00	654.788,00
Totale		654.788,00

## SECONDA PARTE



## ANALISI DELLE SPESE

## 2 ANALISI DELLE SPESE

Il secondo approfondimento oggetto di analisi nella nota integrativa riguarda la spesa e i criteri sottesi alla determinazione degli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

E' noto che gli accantonamenti costituiscono una posta oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore e, conseguentemente, dagli organi di controllo in quanto una loro sottostimata valutazione può portare a squilibri dapprima di cassa e, successivamente, minare gli equilibri finanziari dell'ente. A tal fine una particolare trattazione è dedicata alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi rischi.

Preliminarmente è intenzione illustrare i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle principali poste di spesa, mantenendo la stessa logica espositiva delle entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

### 2.1 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio 2020/2022 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per conto terzi e le partite di giro.

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 1 SPESA)	2020	2021	2022
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Programma 01 - Organi istituzionali	766.992,50	806.991,00	739.260,00
Programma 02 - Segreteria generale	925.973,05	968.999,88	1.039.334,25
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	401.614,85	371.859,00	375.092,00
Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	473.555,49	429.454,00	431.454,00
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Programma 06 - Ufficio tecnico	322.111,18	325.740,00	320.440,00
Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	414.091,10	406.767,00	406.767,00
Programma 11 - Altri servizi generali	295.086,47	296.013,00	291.013,00
<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>			
Programma 01 - Polizia locale e amministrativa	672.062,93	685.848,00	685.848,00
<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>			
Programma 01 - Istruzione prescolastica	122.280,00	77.000,00	77.000,00
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	149.015,64	153.400,00	153.400,00
Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	428.721,36	405.795,00	375.795,00
Programma 07 - Diritto allo studio	94.000,00	94.000,00	94.000,00
<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>			
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	241.456,59	236.225,00	230.070,00
<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
Programma 01 - Sport e tempo libero	61.332,00	56.932,00	56.432,00
<b>MISSIONE 07 - Turismo</b>			
Programma 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.400,00	5.500,00	5.500,00
<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	448.678,40	423.677,00	416.178,40
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Programma 03 - Rifiuti	3.139.640,00	3.090.090,00	3.090.090,00
Programma 04 - Servizio idrico integrato	68.500,00	56.000,00	56.000,00
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	1.118.468,96	1.055.980,00	1.069.777,00
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>			
Programma 01 - Sistema di protezione civile	71.956,14	37.700,00	37.700,00
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	77.890,84	0,00	0,00
Programma 05 - Interventi per le famiglie	992.449,40	514.900,00	500,00
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.018.085,70	1.824.722,00	1.524.722,00
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	212.150,00	217.150,00	227.150,00
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>			
Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	16.500,00	17.500,00	17.500,00
<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>			
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	55.000,00	52.000,00
<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>			
Programma 01 - Fondo di riserva	109.036,00	100.500,00	100.500,00
Programma 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.382.477,00	1.455.239,00	1.455.239,00
Programma 03 - Altri fondi	1.078.436,54	0,00	0,00
<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>			
Programma 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	284.294,11	238.611,73	232.257,64
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>16.412.756,25</b>	<b>14.432.093,61</b>	<b>13.585.519,29</b>

### 2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente

Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti *interventi* di spesa.

Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2020, nella tabella che segue:

#### Le previsioni di spesa corrente per macroaggregati 2020

MACROAGGREGATI (TIT. 1 SPESA)	2020	%
Redditi da lavoro dipendente	4.110.752,09	25,05%
Imposte e tasse a carico dell'ente	432.734,39	2,64%
Acquisto di beni e servizi	7.136.575,47	43,48%
Trasferimenti correnti	2.640.092,42	16,09%
Interessi passivi	284.294,11	1,73%
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	72.809,57	0,44%
Altre spese correnti	1.735.498,20	10,57%
<b>TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO I - SPESA CORRENTE</b>	<b>16.412.756,25</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

La legge di bilancio 2020, la n. 160/2019, ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili.

Conseguentemente si darà conto del solo limite della spesa del personale.

#### Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2020, calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, è pari ad €. 4.543.486,48 in conformità con la programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e risulta rispettosa:

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge n. 296/2006;
- del tetto di spesa introdotto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 per cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non ha superato il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata per l'anno 2019 pari a € 113.571,00, sono stati automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010.

#### Limitazione alle spese di personale

Le spese di personale, come definite dall'art.1, comma 557 (o comma 562) della Legge n. 296/2006, hanno subito la seguente variazione:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5.397.112,05	5.231.498,60	4.925.590,24	4.642.179,74	4.677.524,36	4.543.486,48

Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanziati tenendo presente:

- la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";
- l'adeguamento del predetto limite, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

### 2.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

#### **Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. a)**

Il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche,
- b) entrate assistite da fidejussione,
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa,
- d) entrate rimosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Sotto il profilo squisitamente contabile, nel nuovo bilancio finanziario di previsione, previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala

che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che il comma 882 della Legge di bilancio 2018 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo. Nello specifico, si riduce la percentuale minima di accantonamento prevedendone, al tempo stesso, una progressiva crescita nel corso degli anni con ritmi meno traumatici per le finanze dei singoli enti. Nel 2020 gli enti locali sono difatti tenuti a stanziare a tale titolo l'95% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti dubbia esigibilità da allegare al bilancio di previsione, rispetto alla originaria percentuale prevista dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011. A decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Rinviando alla specifica disciplina delle modalità di calcolo previste, tra l'altro, dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., ed in considerazione della previsione portata dal medesimo principio secondo cui *"il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio"*, la quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio 2020 è così riassumibile:

Stanziamento in bilancio 2020 della voce U: 1.10.01.03 €. 1.382.477,00 relativo alle seguenti entrate:

Entrate per le quali è stato effettuato l'accantonamento al FCDE	Stanziamento 2020
Cap. entrate 1025 recupero IMU	€. 30.775,00
Cap. entrate 1095 TARI	€. 1.351.702,00
...	

In riferimento agli obblighi informativi previsti in sede di bilancio preventivo si evidenzia infine che:

- a) Entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione e per le quali, derogando dalla norma di carattere generale, non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si fornisce il seguente prospetto di dettaglio:

#### Entrate per le quali non si effettua l'accantonamento al FCDE

Titolo di entrata	Descrizione	Importo	Motivazione
CAPITOLO 3052	attività controllo e repressione irregolarità ed illeciti	0,00	accertamento per cassa

### 2.1.4 Accantonamenti al fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

*"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il*

*risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".*

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti nel bilancio 2020 è stato istituito un capitolo per spese legali per complessive euro 199.094,32.

### 2.1.5 Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1, Legge di stabilità 147/2013, così come integrati e modificati dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 175/2016.

Le suddette disposizioni prevedono, a partire dal 2018, a carico delle pubbliche amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Si segnala infine che, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

Gli effetti di tali disposizioni sul bilancio 2020 del nostro ente sono così sintetizzabili:

Società o azienda partecipata in perdita	Stanziamento 2020
FARMA NISCEMI SRL	40.500,00
	...



Al riguardo si segnala che trattasi di accantonamento prudenziale in quanto non è pervenuto alcuna richiesta da parte della società partecipata.

### 2.1.7 Interventi programmati per spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2020/2022 e la relativa fonte di finanziamento, è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore considera idonee per gli investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. A tal fine si rimanda al paragrafo successivo.

	<b>Principali lavori pubblici</b>				
--	-----------------------------------	--	--	--	--



	da realizzare nell'anno 2020			
<b>CODICE</b>	<b>CATEGORIA DI OPERE</b>	<b>N.</b>	<b>€.</b>	<b>% INC.</b>
A01 – 01	STRADALI	5	1.991,16	11,58
A02 – 05	DIFESA DEL SUOLO	1	1.000,00	5,82
A02 - 99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO	1	300,00	1,75
A03 - 99	ALTRE INFRASTRUTTURE SETTORE ENERGETICO	1	200,00	1,16
A04 - 07	TECNOLOGIE INFORMATICHE			
A04 – 39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI			
A04 – 40	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO			
A05 – 08	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA	6	4.450,00	5,89
A05 – 09	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA	2	600,00	3,49
A05 - 10	EDILIZIA ABITATIVA	1	4.000,00	23,27
A05 – 11	BENI CULTURALI			
A05 – 12	SPORT E SPETTACOLO	1	240,00	1,40
A05 – 30	EDILIZIA SANITARIA			
A05 – 31	CULTO			
A05 – 35	IGIENICO SANITARIO	1	429,00	2,50
A05 - 36	PUBBLICA SICUREZZA	1	800,00	4,65
A05 – 37	TURISTICO			
A06 – 90	ALTRE INFRASTRUTTURE NON ALTROVE CLASSIFICABILI	1	180,00	1,05
E10 – 99	ALTRO	3	3.000,00	7,45
<b>TOTALI</b>		<b>24</b>	<b>17.190,16</b>	<b>100,00</b>

L'ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione nel penultimo esercizio corrispondente all'ultimo rendiconto approvato così come non risulta un disavanzo di amministrazione dal prospetto del risultato di amministrazione presunto dell'ultimo esercizio.

1. Ha rispettato, nel metodo di calcolo del margine corrente destinato al finanziamento degli investimenti, le previsioni del paragrafo 5.3.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria

## 2.2 Titolo 2 Spese in conto capitale

Con il termine *Spese in conto capitale* generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2.

Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel bilancio 2020/2022.

E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

### Le previsioni 2020

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2 SPESA)	2020	2021	2022
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Programma 02 - Segreteria generale	1.098.898,20	0,00	1.000.000,00
Programma 11 - Altri servizi generali	1.628.206,40	1.607.751,00	1.607.751,00
<b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>			
Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	12.100,24	12.039,73	12.039,73
<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>			
Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	14.497.621,00	3.200.000,00	3.500.000,00
<b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>			
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	930.000,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>			
Programma 01 - Sport e tempo libero	850.000,00	2.770.000,00	0,00
Programma 02 - Giovani	0,00	0,00	2.300.000,00
<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>			
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio	16.270.000,00	4.798.170,00	0,00
Programma 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11.174.280,00	10.189.084,90	2.405.114,90
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			
Programma 01 - Difesa del suolo	822.996,10	0,00	0,00
Programma 03 - Rifiuti	352.800,00	500.000,00	0,00
Programma 04 - Servizio idrico integrato	429.000,00	0,00	0,00
Programma 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	130.000,00	50.000,00	0,00
<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>			
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	4.654.329,44	1.275.860,75	680.851,96
<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>			
Programma 01 - Sistema di protezione civile	580.000,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	5.800.000,00
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	4.097.000,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>			
Programma 01 - Industria PMI e Artigianato	500.000,00	4.500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>58.027.231,38</b>	<b>28.902.906,38</b>	<b>17.805.757,59</b>

### 2.2.1 I macroaggregati di spesa in c/capitale

Rinviando a quanto già detto per la classificazione economico funzionale per macroaggregati della spesa corrente, la ripartizione del titolo 2 per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2020, nella tabella che segue:

### Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2020

MACROAGGREGATI TITOLO 2	2020	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%

Nota Integrativa al Bilancio annuale di previsione 2020

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.579.335,04	97,50%
Contributi agli investimenti	0,00	0,00%
Altri Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%
Altre spese in conto capitale	1.447.896,34	2,50%
<b>TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>58.027.231,38</b>	<b>100,00%</b>

## 2.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

La tabella che segue riporta le voci attivate e le relative previsioni con riferimento al triennio 2020/2022 prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse.

### Le previsioni 2020

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 3 SPESA)	2020	2021	2022
TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00

### 2.3.1 I macroaggregati di spese per incremento di attività finanziarie

Anche per le spese relative agli incrementi di attività finanziarie, appare utile illustrare la ripartizione del titolo 3 per macroaggregati che, per l'anno 2020, è così sintetizzabile:

### Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati

MACROAGGREGATI TITOLO 3	2020	%
Acquisizioni attività finanziarie	0,00	0,00%
Concessioni crediti di breve termine	0,00	0,00%
Concessioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	100,00%

## 2.4 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento dapprima al triennio 2020/2022, prevedendone un confronto anche con le annualità

pregresse e, successivamente, la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2020.

### Le previsioni

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 4 SPESA)	2020	2021	2022
<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>			
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2.304.863,17	287.116,25	261.855,72
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>2.304.863,17</b>	<b>287.116,25</b>	<b>261.855,72</b>

# TERZA PARTE



## L'AVANZO / DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

### 3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2019 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2020. Si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Al fine di meglio comprendere le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio, è proposta la tabella che segue nella quale si evidenzia l'importo complessivo dell'avanzo così come applicato al bilancio 2020 nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento, il trend storico e prospettico riferito agli anni dal 2017 al 2022.

Avanzo	2017	2018	2018	2020
Avanzo applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato per spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00

  

Disavanzo	2017	2018	2018	2020	2021	2022
Disavanzo applicato	329.112,13	620.084,00	150.073,45	202.717,21	227.217,70	269.108,34

Il dato relativo all'esercizio 2020 è stato desunto dal rendiconto 2019 in fase di approvazione.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato in tabella.

<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>3.591.143,27</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 2019</b>	

<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	9.505.465,27
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	1.201.349,06
Fondo perdite società partecipate	52.819,00
Fondo contenzioso	220.000,00
Altri accantonamenti	6.711,56
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>10.986.344,89</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	353.085,17
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>353.085,17</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
D) Parte destinata agli investimenti	454.836,64
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-8.203.123,43</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripartire</b>	
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

### 3.1 Le Quote Accantonate, Vincolate e Destinate del Risultato di Amministrazione

Così come previsto al punto 9.11.4 del principio contabile applicato alla programmazione, si riportano, a seguire, la tabella 1 relativa all'elenco analitico delle risorse vincolate, la tabella 2 relativa all'*elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione* e la tabella 3 relativa all'*analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*.

I valori riportati nelle seguenti tabelle sono relativi al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2019.



**Tabella 1 - Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione**

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse vincolate al 1/1/2019 (a)	Accertamenti presunti 2019 (b)	Impegni presunti 2019 (c)	FPV presunto al 31/12/2019 (d)	Cancellazione accertamento o eliminazione del vincolo e cancellazione degli impegni (e)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2019 (f)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e)	Utilizzo risorse vincolate nel 2020 (g)
Vincoli derivanti da trasferimenti								
Capitolo entrata 4170 - trasferimenti R.S. fondi L.R. 25/93 art 72	Capitolo spesa 20505- ampliamento centro comunale di raccolta in C/da Pilacane	353.085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,17	0,00
	Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (t)	353.085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,17	0,00
Totale risorse vincolate (t)		353.085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	353.085,17	0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate		0,00					0,00	0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate		0,00					0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		353.085,17					353.085,17	0,00

**Tabella 2 - Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione**

Capitolo di spesa - Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019 (a)	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2019 (2) (b)	Accantonamenti stanziati nell'esercizio 2019 (c)	Risorse accantonate presunte al 31/12/2019 (d)=(a)-(b)+( c)
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabella 3 - Analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione**

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2019 (a)	Accertamenti 2019 (b)	Impegni 2019 (c)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2019 (d)	Cancellazione dell'accertam. (e)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2019 (f)=(a)+(b) -(c)-(d)-(e)
Capitolo entrata 4147	Capitolo spesa 20025 - Descrizione - RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE	1.100.000,00	1.098.898,20	1.098.898,20	1.098.898,20	0,00	1.101,80
Capitolo entrata 4140	Capitolo spesa 20120 - Descrizione manutenzione straordinaria edifici	119.683,00	119.683,00	119.683,00	119.683,00	0,00	0,00
Capitolo entrata 4170	Capitolo spesa 20200 - Descrizione - restauro chiesa S. Francesco	800.000,00	565.613,00	565.613,00	565.613,00	0,00	234.387,00
Capitolo entrata 4111	Capitolo spesa 20270 - Descrizione - manutenzione straod. strade urbane ed extraurbane	215.000,00	141.230,00	141.230,00	141.230,00	0,00	73.770,00
	Totale	2.234.683,00	1.925.424,20	1.925.424,20	1.925.424,20	0,00	309.258,80
Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate		0,00					0,00
Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate		0,00					0,00
Totale risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto		2.234.683,00					309.258,80

### 3.2 Il Ripiano del Disavanzo

L'articolo 4, comma 6, del D.M. Economia del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede che la nota integrativa al bilancio di previsione indichi le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nella seguente tabella:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE <sup>(1)</sup>	DISAVANZO PRESUNTO (b) <sup>(2)</sup>	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c)=(a)-(b) <sup>(3)</sup>	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL' ESERCIZIO PRECEDENTE <sup>(4)</sup>	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL' ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)-(c) <sup>(5)</sup>
	(a)			(d)	(e)=(d)-(c) <sup>(5)</sup>
Disavanzo al 31/12/2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento ai dati di preconsuntivo.
2. Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al bilancio di previsione, concernente il risultato di amministrazione presunto (se negativo). Se il rendiconto dell'esercizio precedente è già stato approvato si fa riferimento al disavanzo effettivo.
3. Indicare solo gli importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)
4. Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.
5. Indicare solo importi positivi.

MODALITA' COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE AVANZO PRESUNTO <sup>(6)</sup>	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2020 <sup>(7)</sup>	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui	3.641.909,57	140.073,45	140.073,45	140.073,45	140.073,45
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera di C.C. n. 69 del 27/10/2019	1.438.754,05	62.643,76	87.144,25	129.034,89	129.034,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.080.663,62</b>	<b>202.717,21</b>	<b>227.217,70</b>	<b>269.108,34</b>	<b>269.108,34</b>

6. Corrispondente alla colonna b) della tabella precedente

7. Corrispondente la quota del disavanzo non ripianata dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalla norma.

8. Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.

## 4 Il Fondo pluriennale vincolato

### 4.1 Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2020	2021	2022
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	1.925.424,64	0,00	0,00
<b>Totale Entrate FPV</b>	<b>1.925.424,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4.2 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa	2020	2021	2022
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	1.925.424,64	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese FPV</b>	<b>1.925.424,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1 lett. e)

Con riferimento agli investimenti in corso di definizione, ai sensi del punto 9.11 lettera e) del principio contabile della programmazione del bilancio, si espongono nella tabella che segue, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi (previsione dei SAL) di spesa. Trattasi di quegli investimenti inseriti, dapprima nel piano triennale delle opere pubbliche e, successivamente, nel bilancio di previsione, per i quali non è stato possibile avere il cronoprogramma lavori: la tabella che segue ne illustra le motivazioni.

Opere prive di cronoprogramma	annualità	motivazione
EDIFICI	2019	motivazione - progetti approvati alla fine dell'anno 2019
SAN FRANCESCO	2019	motivazione - progetto approvato alla fine dell'anno 2019
MANUTENZIONE STRADE	2019	motivazione - progetti approvati alla fine dell'anno 2019
PALAZZO MUNICIPALE	2018	motivazione - contenzioso tra la prima e la seconda aggiudicataria

# QUARTA PARTE



## GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2020

## 5 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

In premessa alla presente relazione abbiamo riportato le tabelle di sintesi, per il 2020 e per il 2021-2022, della manovra finanziaria complessiva posta in essere dall'amministrazione, mettendo a confronto i titoli di entrata con quelli di spesa.

Ma la sinteticità con cui, attraverso le suddette tabelle, viene presentata la gestione dell'ente, ancorché necessaria per dare una visione d'insieme della gestione, potrebbe non essere sufficientemente esaustiva per coloro che non hanno partecipato alla stesura del documento i quali, ad eccezione del riscontro dell'equilibrio generale, non avrebbero elementi di valutazione analitici necessari per riflessioni più approfondite.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo pertanto alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- Bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- Bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- Bilancio delle partite finanziarie, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- Bilancio di terzi, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e correlate spese, rinviando ai successivi paragrafi per l'analisi dettagliata di ciascuno di essi.

Le parti del Bilancio	Previsioni 2020
<b>Risultato del Bilancio corrente</b> (Entrate correnti - Spese correnti)	-2.395.352,82
<b>Risultato del Bilancio investimenti</b> (Entrate investimenti - Spese investimenti)	2.395.352,82
<b>Risultato del Bilancio delle partite finanziarie</b> (Entrate delle partite finanziarie - Spese delle partite finanziarie)	0,00
<b>Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro)</b> (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00
<b>Saldo complessivo (Entrate - Spese)</b>	<b>0,00</b>

## 5.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che così recita:

*"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".*

In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione, trasporto, raccolta rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate correnti} \geq \text{Spese correnti}$$

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

### Bilancio Corrente

Entrate	Importo 2020	Spese	Importo 2020
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00		
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	9.414.267,00	Titolo 1 - Spese correnti (+)	16.412.756,25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	5.523.029,39		
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	1.575.587,18	Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	2.304.863,17
<b>Totale Titoli 1+2+3+fpv</b>	<b>16.512.883,57</b>	<b>Totale Titoli 1+4</b>	<b>18.717.619,42</b>
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti (+)	0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00	Disavanzo di amministrazione (+)	202.717,21
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00		



<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Rettifiche</b>	<b>202.717,21</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>16.524.983,81</b>	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>18.920.336,63</b>
<b>Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)</b>			<b>-2.395.352,82</b>

## 5.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con le spese dei Titoli 2 e 3.01 da cui dovremmo però sottrarre la voce 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate per investimenti} \leq \text{Spese per investimenti}$$

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

### Bilancio di parte investimenti

<b>Entrate</b>	<b>Importo 2020</b>	<b>Spese</b>	<b>Importo 2020</b>
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale	1.925.424,64		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	56.261.806,74	Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	58.027.231,38

Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	0,00	Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	2.247.453,06		
<b>Totale Titoli 4+5+6+fpv</b>	<b>60.434.684,44</b>	<b>Totale Titoli 2+3.01</b>	<b>58.027.231,38</b>
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0,00
Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)	0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00		
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>60.422.584,20</b>	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>58.027.231,38</b>
<b>Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)</b>			<b>2.395.352,82</b>

### 5.3 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "*Bilancio Partite finanziarie*" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste nell'anno 2020, quali:

- le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;*
- i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;*
- le riscossioni e le concessioni di crediti.*

L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Totale Entrate da riduzione attività finanziarie} = \text{Totale Spese per incremento attività finanziarie}$$

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

### Bilancio Partite finanziarie

Entrate	Importo 2020	Spese	Importo 2020
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	19.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	19.000.000,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>Totale Titolo 5</b>	<b>19.000.000,00</b>
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	0,00
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>19.000.000,00</b>
<b>Risultato del Bilancio Partite finanziarie (ENTRATA - SPESA)</b>			<b>0,00</b>

### 5.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi e delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie:

- le ritenute d'imposta sui redditi;
- le somme destinate al servizio economato;
- i depositi contrattuali.

Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: "La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile".

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Titolo 9 Entrate} = \text{Titolo 7 Spese}$$

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

#### Bilancio di terzi

<b>Entrate</b>	<b>Importo 2020</b>	<b>Spese</b>	<b>Importo 2020</b>
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	8.610.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	8.610.000,00
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>8.610.000,00</b>	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>8.610.000,00</b>
<b>Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA)</b>			<b>0,00</b>

# QUINTA PARTE



## IL RISPETTO DEL VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

## 6 Il vincolo di finanza pubblica dell'equilibrio di bilancio

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'impianto normativo del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio avvenuta con la sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale, la legge di bilancio 2019 ha riscritto le regole affinché un ente possa essere considerato in equilibrio ai fini della realizzazione dei vincoli di finanza pubblica.

La sentenza 101/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che "a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza".

La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza".

Sulla base della bocciatura da parte del Giudice delle leggi, la legge di bilancio per il 2019 ha previsto che "le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Partendo dal principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e considerando che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE, **gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.**

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, in sede previsionale, non ricorre più l'obbligo di dimostrare il rispetto del vincolo di finanza pubblica relativo al bilancio in equilibrio, in quanto è solo in fase di rendicontazione, attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, che si potrà verificare il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio.

# SESTA PARTE



## ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

## 7 Enti ed organismi strumentali

### ***Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1 lett. h) ed i)***

Il punto 9.11.1 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".*

Proprio per rispondere a questa disposizione, le tabelle che seguono riportano i dati prescritti; con riferimento agli enti ed organismi strumentali partecipati, l'ente presenta la situazione di seguito riepilogata:

Denominazione ente o organismo partecipato	Tipologia	% Partecipazione
--	-----------	------------------

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nei rispettivi siti internet.

### **7.1 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali**

### ***Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.1 lett. i)***

Con riferimento all'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale si ha:

Società o ente partecipato	% Partecipazione	Valore nominale	Valore iscritto a patrimonio
Farma Niscemi s.r.l.	60,00	0,00	0,00
Ato Idrico CL6	9,11	0,00	0,00
GAL KALAT	0,03	0,00	0,00
SRR Ato Caltanissetta Provincia Sud	16,08	0,00	0,00
Ato Ambiente CL2 in Liquidazione	16,52	0,00	0,00



# SETTIMA PARTE



## L'ANALISI DEI SERVIZI EROGATI

## 8 I SERVIZI EROGATI: CARATTERISTICHE

L'analisi condotta nelle parti precedenti, ed in particolare quella per missione, fornisce un primo ed interessante spaccato della spesa, evidenziando come questa sia stata ripartita tra le principali attività che l'ente deve porre in essere.

Ulteriori elementi di valutazione possono essere tratti da una lettura articolata per servizi: questi ultimi rappresentano, infatti, il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del comune vi è proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata.

L'ente locale, infatti, si pone come istituzione di rappresentanza degli interessi locali, interprete dei bisogni oltre che gestore della maggior parte degli interventi di carattere finale, anche quando programmati da altri soggetti o istituti territoriali di ordine superiore. In linea generale, i servizi pubblici locali devono essere erogati con modalità tali da migliorarne la qualità ed assicurare la tutela e la partecipazione dei cittadini - utenti.

Il comune, pertanto, assume il ruolo di coordinatore di istanze di servizi da parte dei cittadini da contemperare con le scarse risorse finanziarie a disposizione. A ciò si aggiunge che i servizi offerti non presentano caratteristiche del tutto analoghe, tanto che il legislatore ne ha distinto tre principali tipologie:

- *i servizi istituzionali;*
- *i servizi a domanda individuale;*
- *i servizi produttivi.*

Prescindendo da valutazioni particolari che verranno approfondite trattando delle singole tipologie, potremmo dire che i servizi istituzionali si caratterizzano per l'assenza pressoché totale di proventi diretti, trattandosi di attività che, per loro natura, rientrano tra le competenze specifiche dell'ente pubblico e, come tali, non sono cedibili a terzi.

Al contrario i servizi a domanda individuale ed, ancor più, quelli a carattere produttivo si definiscono per la presenza di un introito che, anche se in alcuni casi non completamente remunerativo dei costi, si configura come corrispettivo per la prestazione resa dall'ente. In realtà i servizi a domanda individuale sono caratterizzati, generalmente, da un rilevante contenuto sociale che, ancora oggi, ne condiziona la gestione e giustifica una tariffa in grado di remunerare solo parzialmente i costi. Non altrettanto potremmo dire dei servizi a carattere produttivo che, nel corso di questi anni, hanno perso la caratteristica di socialità per assumere quella tipicamente imprenditoriale.

Nei paragrafi seguenti, vengono riportate alcune tabelle riassuntive che sintetizzano la gestione dei sopra menzionati servizi.

### 8.1 I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle

attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di un'imposizione giuridica.

Si evidenzia che i servizi istituzionali sono svolti tenendo in considerazione che le funzioni fondamentali dei comuni sono state elencate nell'art. 19 del D.L. n. 95/2012, così come convertito dalla Legge n. 135/2012, e sono i seguenti:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi forniti gratuitamente alla collettività.

## **8.2 I servizi a domanda individuale**

---

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

A riguardo, si deve segnalare che il limite minimo di copertura, pari al 36% della spesa, non trova oggi più diretta applicazione, se non negli enti dissestati.

La definizione di un limite di copertura rappresenta, pertanto, un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'ente stesso. Dovendosi, infatti, rispettare il generale principio di pareggio del bilancio, il costo del servizio non coperto dalla contribuzione diretta dell'utenza deve essere finanziato con altre risorse dell'ente, riducendo in tal modo la possibilità di finanziare altri servizi o trasferimenti.

L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nella tabella seguente:

<b>Servizi a domanda individuale - Bilancio 2020</b>	<b>Entrate 2020</b>	<b>Spese 2020</b>	<b>Risultato 2020</b>	<b>Copertura in %</b>
Impianti sportivi	3.390,00	31.246,00	-27.856,00	10,85%
Trasporti e pompe funebri	113.270,00	165.314,00	-52.044,00	68,52%
Uso di locali non istituzionali	2.720,00	31.246,00	-28.526,00	8,71%
<b>Totale</b>	<b>119.380,00</b>	<b>227.806,00</b>	<b>-108.426,00</b>	

Volendo poi approfondire le componenti positive di ciascun servizio, si è predisposta la tabella seguente, nella quale le entrate sono distinte tra le tariffe e le rimanenti. Allo stesso modo, nella spesa vengono distinte le spese del personale dalle rimanenti.

<b>Servizi a domanda individuale Composizione Entrate e Spese</b>	<b>Tariffe 2020</b>	<b>Altre Entrate 2020</b>	<b>Totale Entrate 2020</b>	<b>Personale 2020</b>	<b>Altre Spese 2020</b>	<b>Totale Spese 2020</b>
Impianti sportivi	3.390,00	0,00	3.390,00	31.246,00	0,00	31.246,00
Trasporti e pompe funebri	113.270,00	0,00	113.270,00	165.314,00	0,00	165.314,00
Uso di locali non istituzionali	2.720,00	0,00	2.720,00	31.246,00	0,00	31.246,00
<b>Totale</b>	<b>119.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.380,00</b>	<b>227.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.806,00</b>

### 8.3 I servizi produttivi

I servizi produttivi sono caratterizzati da una spiccata rilevanza sotto il profilo economico ed industriale, che attiene tanto alla caratteristica del servizio reso, quanto alla forma di organizzazione necessaria per la loro erogazione.

Si tratta, in buona sostanza, di attività economiche relative alla distribuzione dell'acqua, del gas metano, dell'elettricità, nonché alla gestione delle farmacie, dei trasporti pubblici e della centrale del latte.

Per tali servizi le vigenti norme prevedono il totale finanziamento da parte degli utenti che li richiedono e ne sostengono integralmente il costo, attraverso la corresponsione delle tariffe. Generalmente tali servizi, anche in funzione della loro rilevanza economica e sociale, sono soggetti alla disciplina dei prezzi amministrati.

Per effetto anche della graduale contrazione dei trasferimenti statali e della conseguente necessità di reperimento diretto di risorse da parte dell'ente, l'erogazione di servizi produttivi rappresenta un'importante risorsa strategica per la gestione, cui attribuire la dovuta rilevanza in termini di assetto strutturale ed organizzativo.

#### 8.3.1 L'andamento triennale dei servizi produttivi

Interessante può risultare una lettura dell'andamento storico delle entrate e delle spese nel triennio 2017/2019 al fine di comprendere le politiche definite da questa amministrazione nell'anno 2020.

Servizi produttivi Trend Entrate e Spese	Entrate 2017	Spese 2017	Entrate 2018	Spese 2018	Entrate 2019	Spese 2019
Farmacie	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	
Totale	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	